

COMUNE DI META

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

01. IL COMUNE DI META E' L'ENTE DEMOCRATICO ESPONENZIALE DELLA COMUNITA' CHE INSISTE SUL SUO TERRITORIO.

02. ESSO E' PREPOSTO ALLA CURA DEGLI INTERESSI ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', SALVAGUARDANDONE E VALORIZZANDONE LE PECULIARI CARATTERISTICHE UMANE, MORALI RELIGIOSE, CULTURALI, SOCIALI ED ECONOMICHE.

03. IL COMUNE DI META INDIVIDUA COME BENE DI TUTTA LA COLLETTIVITA' E, QUINDI, COME FINE GENERALE DELLA SUA AZIONE, LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA IN TUTTE LE CONDIZIONI E IN OGNI AMBITO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLO FAMILIARE E LAVORATIVO.

04. A TAL FINE MIRA ALLA CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE ADEGUATO E ISPIRA LA SUA AZIONE E LA SUA ORGANIZZAZIONE AI VALORI DI LIBERTA', SOLIDARIETA' ED EGUAGLIANZA, E, AI CONNESSI E COMPLEMENTARI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA'.

05. ORIENTA LA SUA AZIONE ALLA TUTELA DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE, LAVORO, SICUREZZA DEI RESIDENTI E ALLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI MERITEVOLI COLLEGATI ALLA SITUAZIONE DELLA DONNA, DELLA FAMIGLIA, DEL LAVORO, DEI BAMBINI, DEGLI ANZIANI E DELLE PERSONE PIU' DEBOLI.

06. PROMUOVE, INOLTRE, IL RISPETTO DELLA VITA IN TUTTE LE SUE FORME ED IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI NATURALI, FAVORENDO LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI, ANCHE IN CONFORMITA' DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI.

07. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE ANCHE EDUCATIVA DELLA POLITICA IN QUANTO VOLTA AL RAGGIUNGIMENTO DEI PREDETTI VALORI E PRINCIPI ED IMPEGNA LA RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI E CITTADINI AI FINI DELLA LORO CONSAPEVOLE E ATTIVA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA DELLA COMUNITA' LOCALE

ART. 02

01. IL COMUNE, APRENDOSI OPERATIVAMENTE AL TERRITORIO, PROMUOVE E FAVORISCE LE INIZIATIVE PUBBLICHE E/O PRIVATE CHE VALORIZZANO IN PARTICOLARE:

- A) LE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI;
- B) IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E RELIGIOSO;
- C) I COSTUMI E LE TRADIZIONI LOCALI;
- D) LE ATTIVITA' AGRICOLE, MARINARE ED ARTIGIANALI, NONCHE' LE INIZIATIVE

DI

SVILUPPO E MODERNIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICHE
IN CONFORMITA' AGLI SCOPI E AGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA
COMUNITA';

E) PICCOLE ATTIVITA' INDUSTRIALI NON INQUINANTI AD ALTO CONTENUTO
TECNOLOGICO;

F) TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

02. PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI, IL COMUNE PROMUOVE LA
COOPERAZIONE

CON ALTRI COMUNE E CON LA PROVINCIA NONCHE' CON ALTRI

ENTI O SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CON LE FORMAZIONI SOCIALI OPERANTI
NEL

SUO TERRITORIO.

03. NELL' AMBITO DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI
MARINARE, IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI FONDAZIONI O
DI ALTRE FORME DI CESPITI PERMANENTI PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO O

DI CONTRIBUTI A CADENZA PERIODICA PER LO SVILUPPO

DELLE CONOSCENZE DELL' AMBIENTE MARINO E DELLA SICUREZZA DELLA
NAVIGAZIONE.

04. ADOTTA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL' ACCORDO DI
PROGRAMMA,

AL FINE DELLA PROPULSIONE, DEL COORDINAMENTO E RACCORDO TRA
LE VARIE REALTA' ESISTENTI SUL SUO TERRITORIO E SU QUELLI FINITIMI,
FAVORENDO

CON LA SUA ATTIVA PARTECIPAZIONE LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE COMUNI.

05. IL COMUNE CON L' APPORTO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI SUL
SUO

TERRITORIO, CONCORRE ATTIVAMENTE ALLA INDIVIDUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

06. PROMUOVE, INFINE, UN RAPPORTO PERMANENTE DI COSTANTE
COOPERAZIONE IN

PARTICOLARE CON L' ENTE REGIONE PER L' ADOZIONE DI UNA

PROGRAMMAZIONE DI SVILUPPO GLOBALE DELLA COMUNITA' REGIONALE.

ART. 03

01. IL COMUNE E' CONSAPEVOLE CHE L' INSIEME DELLE FINALITA', CHE
DOVRANNO

INFORMARE LA SUA AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA, POSSONO

AUTONOMAMENTE ESPLICARSI NEI LIMITI IN CUI LO STATO E LA REGIONE GLI
ASSICURINO UNA ADEGUATA CAPACITA' FINANZIARIA.

02. QUALE PRESUPPOSTO INDEFETTIBILE DELLA PROPRIA AUTONOMIA POLITICA,
IL

COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE L' ASSUNZIONE, DA PARTE DELLE

FORZE ECONOMICHE E SOCIALI, DI INIZIATIVE DI INTERESSE PUBBLICO, PURCHE'
RICONOSCIUTE CONFORMI AI PRINCIPI ED AGLI INDIRIZZI

FONDAMENTALI CONSACRATI NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 04

01. LO STEMMA USATO DA QUESTO COMUNE HA LA SEGUENTE BLASONATURA IN ALTO

CENTRALMENTE E' POSTA UNA CARAVELLA (TIPO BRIGANTINO) A DUE ALBERI DALLE VELE SPIEGATE VELEGGIANTI SU DI UN MARE COLOR SMERALDO; SULLA

VELA DEL PENNONE DI TRINCHETTO E' INCISA LA CROCE DI S.

STEFANO COLOR ROSSO, SULL'ALBERO DI PAROCCHETTO VI E' UNA BANDIERA COLOR

ROSSO, SUL BASSO TREVO DELL'ALBERO DI MAESTRA VI SONO IN UN OCULO LE LETTERE "IHS", NEL CENTRO, SULL'ANTENNALE DELLA TRINCHETTINA

APPARE UN'ALTRA BANDIERA SPIEGATA AL VENTO.

02. AL DI SOTTO DELLA CARAVELLA E' POSTA DI SGHEMBO UN'ANCORA CON CEPPO,

CON MANIGLIONE DI CICALA AD ANELLO, MENTRE UN CADUCEO (DI MERCURIO QUALE SIMBOLO DEL COMMERCIO) ANCH'ESSO DI SGHEMBO LO INTRECCIA

A FORMARE LA CROCE DI SANT'ANDREA VERSO LA PUNTA DELLO SCUDO.

03. I SEGNI ESTERNI DEL COMUNE SONO COSTITUITI DA UNA CORONA DI ALLORO CHE

CIRCONDA LO STEMMA; NELLA PARTE ALTA E' POSTA UNA CORONA CON TRE TORRI.

04. IL GONFALONE E' DI COLOR AZZURRO, CARICATO DELL'ARMA SOPRA DESCRITTA

CONTORNATO CON GALLONE IN ORO E SOTTOSTANTE UNA FRANGIA PURE IN ORO.

TITOLO 02

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E ORGANI DI GOVERNO

CAPO 01

ART. 05

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ISPIRA AI CRITERI:

A) DELLA FLESSIBILITA' ED ELASTICITA' IN FUNZIONE DELLA COSTANTE CONOSCENZA

DELLA REALTA' LOCALE, DEL CONTINUO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA STESSA E DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E DEGLI ENTI PUBBLICI O PRIVATI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE;

B) COMPETENZA, QUALE FONTE DI RESPONSABILITA', INTESA COME CAPACITA' DI VALUTARE IMPARZIALMENTE, GLI INTERESSI COINVOLTI, CONCORRENDO AL LORO SODDISFACIMENTO;

C) DELLA PIU' AMPIA COLLABORAZIONE SUL PIANO DELLE DECISIONI, SIA A LIVELLO

POLITICO SIA A LIVELLO AMMINISTRATIVO FERME RESTANDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IN RELAZIONE AI PREDETTI CRITERI, ED IN PARTICOLARE ALL'ESIGENZA SOTTOSTANTE DELLA FLESSIBILITA' ED ELASTICITA', IL PRESENTE

STATUTO FISSA LE NORME ED I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RINVIANDO PER QUANTO IN ESSO NON PREVISTO, ALLA SUCCESSIVA NORMAZIONE REGOLAMENTARE.

ART. 06

01. GLI ORGANI DEL COMUNE SONO: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 07

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE. ESSO SVOLGE ESSENZIALMENTE FUNZIONI

DI

INDIRIZZO POLITICO-PROGRAMMATICO.

02. AD ESSO COMPETONO PRIORITARIAMENTE LA RESPONSABILITA' ED IL CONTROLLO

DELLA RISPONDEZZA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE DEL COMUNE AI PRINCIPI ED AI VALORI FONDAMENTALI FISSATI NEL TITOLO 01 DEL PRESENTE STATUTO E AI CRITERI DI CUI ALL' ARTT. 05 DI QUESTO TITOLO.

03. SPETTA AL CONSIGLIO L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI FONDAMENTALI DELLA VITA

DELLA COMUNITA' LOCALE ED IN PARTICOLARE DEGLI ATTI

INDIVIDUATI DALL' ARTT. 32 L. 142/90 .

04. IL CONSIGLIO INOLTRE ELEGGE IL DIFENSORE CIVICO SECONDO QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 17 DELLO STATUTO; AUTORIZZA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM E LE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, NE

VALUTA GLI ESITI E PROVVEDE IN MERITO (TITOLO 04 ARTT. 22 E SEGUENTI DELLO STATUTO), DECIDE SU ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE E SULLE ALTRE MANIFESTAZIONI DI PARTECIPAZIONI INCIDENTI ANCHE INDIRETTAMENTE SUGLI ATTI DI SUA COMPETENZA ADOTTA TUTTI GLI ATTI FONDAMENTALI RIMESSI ALLA SUA COMPETENZA DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

ART. 08

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO DISCIPLINA IL PROPRIO FUNZIONAMENTO INTERNO DETTANDO, TRA L'ALTRO, NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E ALLE LORO ATTRIBUZIONI; ALLA COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DELLE VOTAZIONI; AI COMPITI SPETTANTI

AL SINDACO E ALLA SUA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO; ALL'INIZIATIVA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI; ALL'ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO IN COMMISSIONI, AI LORO COMPITI E POTERI,

02. DEVE ESSERE PREVISTA, TRA L'ALTRO, L'ISTITUZIONE DELLE SEGUENTI COMMISSIONI:

- COMMISSIONE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE E

I RAPPORTI CON I COMUNI E CON GLI ALTRI SOGGETTI

PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE;

- COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LA GIUNTA E CON L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA;

- COMMISSIONE PER LE OPERE PUBBLICHE ED I SERVIZI.

03. DETTO REGOLAMENTO DEVE ASSICURARE IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI ALLA PIU'

AMPIA INFORMAZIONE E CONOSCENZA DEGLI ATTI E DEVE

ALTRESI' DISCIPLINARE LE PROCEDURE NECESSARIE AD ASSICURARE LE INIZIATIVE DI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 09

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAI SEI ASSESSORI E DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE.

ART. 10

01. LA GIUNTA COMUNALE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI FISSATI DAL CONSIGLIO

SVOLGENDO ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. ESSA OPERA IN STRETTO RACCORDO CON IL CONSIGLIO, SPECIALMENTE PER IL TRAMITE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER I RAPPORTI CON LA GIUNTA E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

03. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', PROPONENDO

MODIFICAZIONI A PIANI, PROGRAMMA ATTI GENERALI,

NORMATIVI ED ORGANIZZATORI CHE APPAIONO OPPORTUNE E/O NECESSARIE, IN RELAZIONE A FATTI, CIRCOSTANZE E INTERESSI RILEVANTI RESI NOTI ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

04. ALLA GIUNTA COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI CHE NON SIANO STATI RISERVATI AL CONSIGLIO, AD ECCEZIONE DI QUELLI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DAL PRESENTE STATUTO AL SINDACO, AL SEGRETARIO

COMUNALE ED AI FUNZIONARI DIRIGENTI.

05. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO,

APPROVATO, SU SUA PROPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

06. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA VENGONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI SUOI COMPONENTI.

07. AI COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE ASSEGNATE SPECIFICHE COMPETENZE RELATIVE AD UNO O PIU' SETTORI DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 11

01. IL SINDACO, CAPO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO NEL COMUNE, RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI

UFFICI E DEI SERVIZI E ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. ASSICURA L'UNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE DEL COMUNE E CONCORRE ALTRESI' A REALIZZARE LA FUNZIONE DI PROPULSIONE E RACCORDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI SUL TERRITORIO, ANCHE IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE COMUNI.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 12

01. GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI

FISSATI AL TITOLO 02 DELLO STATUTO, IN COERENZA CON

LA CARATTERIZZAZIONE DEL COMUNE QUALE ENTE DI COORDINAMENTO, RACCORDO

E PROPULSIONE DELLE VARIE REALTA' ESISTENTI ED OPERANTI SUL

TERRITORIO E CON L'ESIGENZA DI CONSENTIRE L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI CITTADINI SINGOLI O

ASSOCIATI E DEI RAPPRESENTANTI DI COLLETTIVITA' ORGANIZZATE.

02. A TAL FINE VIENE ADOTTATO UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE ORGANIZZA GLI

UFFICI E I SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA,

FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, VALORIZZANDO LA PROFESSIONALITA' E LA RESPONSABILITA' DEGLI ADDETTI.

03. DEBONO, TRA GLI ALTRI, ESSERE PREVISTI I SEGUENTI UFFICI:

- UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE ED I RAPPORTI CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;

- UFFICIO PARTECIPAZIONE E ACCESSO;

- UFFICIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE.

ART. 13

01. IL CONSIGLIO ADOTTA IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE SULLA BASE

DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA',

VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE,

RESPONSABILIZZAZIONE, MOBILITA' INTERNA, PROFESSIONALITA',

FISSANDONE, ALTRESI', LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.

ART. 14

01. LA RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SPETTA AI DIRIGENTI, SECONDO

NORME REGOLAMENTARI DI ORGANIZZAZIONE CHE SI

UNIFORMERANNO AL CRITERIO PER IL QUALE I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

SPETTANO AGLI ORGANI DI GOVERNO, MENTRE LA GESTIONE

AMMINISTRATIVA E' DI PERTINENZA DEI DIRIGENTI E DEGLI ALTRI FUNZIONARI RESPONSABILI.

02. COMPETE AI DIRIGENTI L'ADOZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI CHE NON COMPORTANO L'ESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI, ESCLUSI I MANDATI DI PAGAMENTO LA CUI COMPETENZA E' DEL RAGIONIERE E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. TALI ATTI SONO CONTROFIRMATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA QUESTI POSTI

ALLA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA QUALORA RITENUTI ILLEGITTIMI.

04. SPETTANO AI DIRIGENTI LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE D'APPALTO, LA STIPULAZIONE DEI CONTROFIRMATI DAL SEGRETARIO COMUNALE AL QUALE COMPETE

L'ANALOGO POTERE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. PER FINALITA' DI PARTICOLARE SPECIFICITA', IN DIFETTO DI IDONEO PERSONALE

ESISTENTE IN ORGANICO POSSONO ESSERE ASSUNTI CON

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO

DIRIGENTI DI ALTA QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE.

ART. 15

01. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL

SINDACO, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E'

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED

ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLE DECISIONI DA ADOTTARE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO E PARTECIPA ALLE LORO RIUNIONI.

CAPO 03

COMPETENZE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16

01. IL CONTROLLO DI GESTIONE E' ASSICURATO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AVVALENDOSI DELL'UFFICIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE.

02. LE NOMINE, LA DURATA IN CARICA, LE FUNZIONI E LE PREROGATIVE DEI REVISORI

SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI PREDISPONE E PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO

COMUNALE UNA RELAZIONE CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE

TENDENTI A CONSEGUIRE MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'

DELLA GESTIONE.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEFINISCE LE MODALITA' DEL CONTROLLO DI

GESTIONE ED I RAPPORTI TRA IL COLLEGIO DEI REVISORI E

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE, SUI QUALI COMUNQUE GRAVA L'ONERE

DI
CONTEMPERARE LE ESIGENZE DI EFFICIENZA CON QUELLE DI GARANZIA
DEGLI INTERESSI COINVOLTI.

ART. 17

01. IL BILANCIO PLURIENNALE E' UN ATTO NECESSARIO DI PROGRAMMAZIONE
DELL' ATTIVITA' POLITICO-FINANZIARIA DEL COMUNE, CHE
COORDINANDOSI CON IL BILANCIO PLURIENNALE REGIONALE, DEVE ESSERE
DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DEL PRIMO ANNO DELLA SUA PREVISTA
VIGENZA E PUO' ESSERE MODIFICATO ANNUALMENTE ENTRO LA MEDESIMA DATA
SULLA SCORTA DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO CONSUNTIVO
DELL' ANNO PRECEDENTE.

02. IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, CHE VA REDATTO NEL QUADRO
REFERENTE
DEL BILANCIO PLURIENNALE, SECONDO I PRINCIPI
DELL' UNIVERSALITA', INTEGRITA' E PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO, DEVE
ESSERE APPROVATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.

03. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO SI RINVIA ALLE LEGGI
STATALI VIGENTI ED AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 18

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ORGANO DEL COMUNE INDIPENDENTE DAL POTERE
POLITICO E DAGLI ORGANI BUROCRATICI, CON IL COMPITO DI
GARANTIRE L' IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL' AZIONE
AMMINISTRATIVA

SVOLTA IN FORME PUBBLICISTICHE E IL RISPETTO DEI PRINCIPI
DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED EGUAGLIANZA NELL' ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA

SVOLTA IN FORME PRIVATISTICHE, CONCORRENDO AD EVITARE GLI
ABUSI DI POSIZIONI DOMINANTI.

02. IL DIFENSORE CIVICO CONCORRE ALL' ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE E DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE
INFORMAZIONI.

03. LA SUA AZIONE E' RETTA DAL PRINCIPIO DI LIBERTA' DELLE FORME E SI
SOSTANZIA

PRINCIPALMENTE NELLA SEGNALEZIONE AL CONSIGLIO

COMUNALE, PER TRAMITE DEL SINDACO, DEGLI ABUSI, DELLE DISFUNZIONI,
DELLE

CARENZE E DEI RITARDI, CHE SI DETERMINANO A DANNO DEI

CITTADINI E DI TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ESISTENTI ED OPERANTI
NEL

TERRITORIO COMUNALE, PER FATTI DEGLI STESSI ORGANI DI

GOVERNO DELL ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA, DEI CONCESSIONARI DEI
TITOLARI

DI SERVIZI PUBBLICI, DELLE SOCIETA' DI CAPITALE ALLE QUALI

PARTECIPA IL COMUNE ED IN GENERE DI TUTTE LE STRUTTURE FACENTI CAPO AL
COMUNE. IL CONSIGLIO ENTRO 60 GIORNI E' TENUTO AD INSERIRE

L'ARGOMENTO O GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. IL DIFENSORE CIVICO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE, SI AVVALE DELL'UFFICIO PARTECIPAZIONE ED ACCESSO. IL CONSIGLIO COMUNALE DOPO UN PERIODO DI SPERIMENTAZIONE PUO' DOTARLO DI UN ORGANICO PROPRIO.

05. IL DIFENSORE CIVICO PARTECIPA SENZA DIRITTO DI VOTO ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, AVENTI AD OGGETTO IL DIRITTO DI ACCESSO E GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

06. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE

SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI.

07. CON REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SARANNO DETTATE LE NORME DI DETTAGLIO SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E I SUOI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.

ART. 19

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA MAGGIORANZA E PROCEDURA DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 04 L. 142/90 , TRA I CITTADINI RESIDENTI DI PROVATA ESPERIENZA, CHE

ABBIANO PIU' DI 40 ANNI, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' PREVISTI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE ED ASSESSORE CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLE DUE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE E NON RIVESTANO CARICHE POLITICHE E, CHE SI IMPEGNINO A NON CANDIDARSI ALLE SUCCESSIVE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. RESTA IN CARICA TRE ANNI INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DEL CONSIGLIO

COMUNALE, PUO' ESSERE RIELETTO, PER UNA SOLA VOLTA, E NON PUO' ESSERE REVOCATO SE NON PER LE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE PER LA DECADENZA DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NOMINA DEL NUOVO DIFENSORE CIVICO ENTRO

QUARANTACINQUE GIORNI DALLA SCADENZA DEL MANDATO, DALLA DECADENZA O DALLA CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALSIASI ALTRA RAGIONE DEL PREDECESSORE.

04. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' GRATUITO, SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE.

TITOLO 03

SERVIZI PUBBLICI

ART. 20

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER

OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A

REALIZZARE FINI SOCIALI EA PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE

DELLA
COMUNITA' LOCALE.

02. E IN PARTICOLARE IL COMUNE RICONOSCE ALLA PRO-LOCO LA FUNZIONE DI SOGGETTO PROMOTORE DI ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE. I RAPPORTI COMUNE - PRO LOCO SARANNO DISCIPLINATI AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

03. I SERVIZI PUBBLICI POSSONO ESSERE GESTITI IN ECONOMIA, DATI IN CONCESSIONE

A TERZI, OVVERO SVOLTI A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE O A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

04. I REGOLAMENTI ASSICURANO L'ACCESSO AI SERVIZI DELL'ENTE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI.

05. IN BASE AI PRINCIPI FISSATI NEL TITOLO 01 DEL PRESENTE STATUTO IL COMUNE

FAVORISCE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A PRIVATI E AD ASSOCIAZIONI VINCOLANDOLI PERALTRO AL RISPETTO DEI PREDETTI PRINCIPI FONDAMENTALI, IN PARTICOLARE CON SALVEZZA DEGLI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA, LA CUI SALVAGUARDIA DOVRA' ESSERE PREVISTA IN APPOSITA

CLAUSOLA PROVVEDIMENTALE O CONTRATTUALE.

06. PER QUANTO NON PREVISTO IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, SI PROVVEDE MEDIANTE APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 21

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO, IL COMUNE POTRA' FAR RICORSO ANCHE A CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI, CONSORZI TRA ENTI LOCALI, ACCORDI E CONTRATTI DI PROGRAMMA CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

TITOLO 04

LA PARTECIPAZIONE AL GOVERNO E ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA'

ART. 22

01. AL GOVERNO E ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, IN QUALSIASI

FORMA SVOLTA, PARTECIPANO I CITTADINI COME SINGOLI E NELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI SI SVOLGE LA LORO PERSONALITA' E GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE QUALE STRUMENTO PER

LA TUTELA DEGLI INTERESSI MERITEVOLI DI PROTEZIONE PER LA CONTEMPORANEA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI PER IL PIU'

CONSAPEVOLE E RESPONSABILE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA'.

03. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE IMPRONTATA AL RISPETTO DEI VALORI DI

RESPONSABILITA', SOLIDARIETA' ED EGUAGLIANZA.

04. IL COMUNE CONSIDERA L'INFORMAZIONE QUALE PRESUPPOSTO
INDISPENSABILE

DI UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E RESPONSABILE.

05. ESSO, PERTANTO, FAVORISCE E FACILITA L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E
AGLI
ATTI.

06. CON APPOSITO REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E L'ACCESSO
SARANNO

DETTATE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI IL
DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO
L'AMMINISTRAZIONE E LE CONDIZIONI PER OTTENERLE E SARANNO, ALTRESI',
STABILITE LE FORME DI PUBBLICITA' RELATIVE ALL'AVVIO DEI PROCEDIMENTI.

07. SONO ESCLUSI DALLA CATEGORIA DEGLI ATTI OGGETTO DEL DIRITTO DI
ACCESSO,

QUELLI RELATIVI AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE
DI DIPENDENTI E RELATIVI ALLE PUBBLICHE GARE FINO AL MOMENTO DELLA
LORO

CONCLUSIONE PROCEDIMENTALE, NONCHE' GLI ATTI CHE IN QUALCHE
MODO COINVOLGONO LA DIGNITA' E L'ONORABILITA' DI PERSONE.

ART. 23

01. I CITTADINI E GLI ALTRI SOGGETTI INDICATI NEL PRECEDENTE ARTT. 22
HANNO

DIRITTO AD ESSERE INFORMATI DELL'AVVIO DEI PROCEDIMENTI
CHE POSSONO IN QUALSIASI MODO PREGIUDICARLI E AD INTERVENIRE NEGLI
STESSI A

TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, NONCHE'
DI ACCEDERE AGLI ATTI SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA L. 241 DEL
07.08.1990 .

02. CON IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E ACCESSO SARANNO DETTATE
NORME

DI DETTAGLIO CIRCA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI

ATTI E SARANNO, ALTRESI' DETTATE LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI
CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE
PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI
CHE

COMUNQUE LI RIGUARDINO; SARA' DISCIPLINATO L'ACCESSO ALLE
STRUTTURE E AI SERVIZI DI CITTADINI, ENTI, ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E

ASSOCIAZIONI.

03. AI FINI DI PROMUOVERE UNA CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL
CONSIGLIO, IL SUDETTO REGOLAMENTO PUO' FISSARE LE MODALITA'
PROCEDIMENTALI CIRCA LA PUBBLICITA' DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO

NONCHE' DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE.

ART. 24

01. I PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90 SI APPLICANO AD OGNI TIPO DI

PROCEDIMENTO COMPRESI QUELLI RELATIVI ALL'EMANAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI, NORMATIVI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE,

ANCORCHE' IN FORME COMPATIBILI CON LE PECULIARITA' DI DETTI PROCEDIMENTI.

02. IN PARTICOLARE I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E TUTTI I SOGGETTI INDICATI

NELL' ARTT. 22 POSSONO SOTTOPORRE

ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PER LA MIGLIORE CURA DI

INTERESSI COLLETTIVI.

03. SULLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SI PRONUNCIANO LA G.M. E IL C.C. SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE NEL TERMINE DI 60 GIORNI

E CON LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.

04. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE POSSONO INSERIRSI ANCHE NEI PROCEDIMENTI

DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO E RIGUARDARE

ANCHE LA MODIFICA TOTALE O PARZIALE DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI OVE RAPPRESENTINO ATTI, CIRCOSTANZE E INTERESSI NON CONOSCIUTI E O

VAGLIATI IN PRECEDENZA.

ART. 25

01. IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE LA CONSULTAZIONE

DI TUTTA O PARTE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE OVVERO DI

CATEGORIE DI CITTADINI SU PROBLEMI CHE LI RIGUARDINO, NELLE FORME E CON LE

MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. POSSONO, ALTRESI', ESSERE CONSULTATE LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE SU PROBLEMI RELATIVI AGLI INTERESSI DI

CUI ESSE SIANO PORTATRICI, FERMO RESTANDO IL LORO DIRITTO A PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

ART. 26

01. PUO' ESSERE INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO LIMITATAMENTE ALLE MATERIE

NELLE QUALI IL COMUNE ABBA CAPACITA' DELIBERATIVA E PER QUESTIONI DI INTERESSE COMUNALE.

02. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM, IN FORMA TALE DA CONSENTIRE LA SCELTA TRA

DUE PIU' OPZIONI, PUO' ESSERE RICHIESTA:

A) DA 1/5 DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, COSTITUITI IN COMITATO

PROMOTORE;

B) DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DEI SUOI COMPONENTI.

03. SULLA RICHIESTA DI INDIZIONE DI CUI ALLA LETTERA A) SI PRONUNZIA IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE MOTIVATA.

04. QUALORA IL CONSIGLIO ACCOLGA LA RICHIESTA, IL REFERENDUM E' INDETTO

DAL

SINDACO ENTRO 60 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DA PARTE
DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE.

05. SULL'ESITO DEL REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE SI PRONUNCIA
ENTRO 60

GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO, CON
DELIBERAZIONE MOTIVATA.

06. COL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE SARANNO DISCIPLINATE LE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CHE NON POTRA' ESSERE
RIPROPOSTO PER LO STESSO OGGETTO SE NON E' TRASCORSO ALMENO UN ANNO
DALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. .

TITOLO 05

FORMALITA' DI APPROVAZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI

ART. 27

01. I REGOLAMENTI SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA
DELLA GIUNTA, SENTITA LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER
MATERIA O SU INIZIATIVA DELLA MEDESIMA.

02. IL REGOLAMENTO E' FIRMATO DAL SINDACO

TITOLO 06

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 28

01. AL PRESENTE STATUTO DEVE ESSERE DATA LA MASSIMA PUBBLICITA'
FAVORENDONE LA DISTRIBUZIONE.

02. EGUALE PUBBLICITA' DEVE ESSERE ASSICURATA AI REGOLAMENTI IN GENERE
ED IN
PARTICOLARE A QUELLO DI PARTECIPAZIONE E DI ACCESSO.

ART. 29

01. LA MANCATA EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE NON
E' DI

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI
CUI AGLI ARTT. 22 , 23 E 24 .

02. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, SALVO CHE NON SIA
DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, SONO ADOTTATI ENTRO UN ANNO
DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.